

Estratto dal Verbale n° 49-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 21 dicembre 2015, in relazione al punto 3) bis dell'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 42/2015

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto l'art. 704 del Codice della navigazione;
- Visto l'art. 1, comma 11 del decreto legge 19 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 come successivamente modificato dal decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, a norma del quale " per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei Contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale, di cui all'articolo 689 del codice della navigazione, sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale";
- Vista la Direttiva 12/2009/CE in materia di diritti aeroportuali;
- Visto il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, di istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la quale esercita le competenze di cui agli articoli 71-82 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 in attuazione della direttiva 12/2009/CE;
- Vista la propria deliberazione n. 20 del 23 settembre 2015 di approvazione dello schema-tipo dei Contratti di programma;
- Rilevato che il Piano quadriennale degli investimenti proposto dal gestore, ai fini dell'approvazione tecnica dell'ENAC, prevede l'espressa obbligazione del



gestore alla realizzazione degli interventi autorizzati a prescindere dall'eventuale disponibilità o previsione di finanziamenti pubblici a ciò destinati e che la medesima previsione non è richiamata nello schema-tipo del Contratto di programma deliberato;

- Preso atto della richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare l'obbligazione dei gestori alla realizzazione delle opere infrastrutturali specificando che essa viene assunta a prescindere dall'esistenza di finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione degli interventi approvati nel Piano quadriennale degli investimenti;
- Rilevato che tale necessità può essere soddisfatta prevedendo anche all'interno del Contratto di programma l'espressa menzione che l'obbligazione contratta dal gestore all'adempimento degli investimenti non è condizionata né dipendente in alcun modo dall'esistenza di eventuali finanziamenti pubblici a ciò destinati e che, pertanto, il gestore risulta obbligato per l'intero in proprio;
- Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla competente struttura dell'Ente;
- Udito il Direttore Generale,

DELIBERA

ad integrazione della propria deliberazione n. 20 adottata in data 23 settembre 2015, di modificare lo schema-tipo del Contratto di programma ivi adottato inserendo all'articolo 11 i comma 12 e 13 come di seguito specificati:

- comma 12: "nel caso in cui il Piano quadriennale degli Interventi comprenda investimenti da realizzarsi, in tutto o in parte, attraverso finanziamenti pubblici o altre forme di finanziamento di soggetti terzi, la Società si impegna a realizzare o completare tali interventi in autofinanziamento nell'ipotesi in cui vengano a mancare tali finanziamenti".

- comma 13: "La Società di gestione è responsabile della realizzazione del Piano degli interventi approvato dall'ENAC".

Riguardo alle società di gestione che hanno già sottoscritto il Contratto di programma con l'ENAC, si conferisce mandato al Direttore Generale affinché provveda ad integrarlo per la parte mancante e sopra riportata mediante la stipula di un atto aggiuntivo che contenga le citate previsioni.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio

Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico